

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

## **Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.**

### **Art. 10**

*(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)*

**1.** È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.

**2.** Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:

**a)** sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.

**b)**

( ABROGATA )

(2)(3)

**3.** Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:

**a)** l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;

**b)** il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;

**c)** due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;

**d)** tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

**4.** Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.

**5.** Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.

**6.** Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

(1)

**7.** Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

**1** Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014

**2** Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016

**3** Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016